

**N. 02036/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01799/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**  
**(Sezione Prima)**  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2014, proposto da: Rosa Maria Concas in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso l'avv. Pietro Terminiello in Firenze, via P.L. da Palestrina 16;

*contro*

-OMISSIS-", l'Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS- e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica nonché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5773/FP dell'08.10.2014 contenente dichiarazione di assegnazione di 16 ore di sostegno, conosciuto dalla ricorrente in pari data; nonché ogni altro presupposto e/o conseguente, e la condanna

dell'Amministrazione intimata ad assegnare il sostegno scolastico come indicato nel Piano Educativo Individualizzato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-", dell'Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS-, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con il presente ricorso viene contestata la mancata assegnazione delle ore di sostegno scolastico necessarie ad un alunno -OMISSIS-frequentante la Scuola statale di primo grado di -OMISSIS-, ricompresa nell'Istituto comprensivo intimato, richiedendo a questo Tribunale, previo annullamento dell'atto gravato, di ordinare alle Amministrazioni intimate di assicurare la presenza dell'insegnante di sostegno secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato;

- la documentazione in atti evidenzia una discordanza tra le ore di sostegno effettivamente assegnate all'alunno in numero di 16, e quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato che richiede invece 22 ore di sostegno;

Ritenuta la **giurisdizione** amministrativa in materia poiché la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 25 novembre 2014, n. **25011**, si basa sull'art. 3 della l. 67/2006 il quale è norma processuale e presuppone l'avvenuta individuazione della competenza giurisdizionale, da effettuarsi in base all'art. 133 c.p.a.;

Considerato che:

- questo Tribunale Amministrativo, con orientamento costante (ex

multis T.A.R. Toscana I, -OMISSIS-), ha sancito che gli alunni -OMISSIS- vantano un diritto soggettivo a fruire del sostegno scolastico secondo quanto stabilito dal loro piano educativo individualizzato, mentre le risultanze di quest'ultimo possono essere contestate con apposita azione di annullamento;

- tanto è stato stabilito perché le modalità concrete del diritto all'integrazione scolastica devono essere definite con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno -OMISSIS-, rapportando il suo bisogno alla miglior soluzione possibile che deve essere individuata in base sue effettive esigenze, e non in riferimento ad elementi estranei come le situazioni di bilancio;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso e di ordinare alle Amministrazioni intime di assegnare all'alunno di cui è causa le ore di sostegno in base alle previsioni del Piano Educativo Individualizzato, con statuizione di un termine per adempiere e nominando fin d'ora un commissario ad acta in caso di inadempimento;

Ritenuto infine di liquidare le spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca cui è riferibile l'inadempimento di cui alla presente controversia, e di compensarle nei confronti delle altre Amministrazioni intime;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato e ordina alle Amministrazioni intime di provvedere all'assegnazione del sostegno scolastico all'alunno di cui è causa nella misura prevista dal Piano Educativo Individualizzato, entro giorni trenta dal deposito della presente sentenza.

Nomina, quali commissari ad acta per l'esecuzione, con facoltà di delega e per quanto di rispettiva competenza, e con effetto dal giorno seguente alla scadenza del termine, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al

pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti delle altre Amministrazioni intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente FF

Gianluca Bellucci, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore